

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. **910** DEL **28.11.2017**

OGGETTO: TENUTA DEL REA - REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE ED AMMINISTRATIVE - CARICHE/QUALIFICHE TECNICHE - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 369 DEL 02.12.2013.

Riferimenti normativi	L. 580/1993 e ss.mm.,Dpr 581/1995, Codice civile. L. 340/2000 e ss.mm. D.Lgs.82/2005, D.Lgs. 139/2005, D.L. 7/2007 conv. in L. 40/2007, Statuto camerale da ultimo approvato dal Consiglio Camerale in data 16/12/2016 con deliberazione n. 20
Competenza	Deliberazione di Giunta camerale n. 33 del 28 febbraio 2012 di “Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese”, – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato all’interessata in data 11/09/2012, – Deliberazione di Giunta camerale n. 142 del 10 settembre 2012 di “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali” aggiornata con deliberazione di Giunta camerale n.25 del 30 marzo 2017,– Determinazione del Segretario Generale n. 358 del 26 aprile 2017 di modifica organigramma camerale e rotazione di personale, – Determinazioni del Segretario Generale n. 385 del 28 aprile 2017 e n. 811 del 26 ottobre 2017 relative all’aggiornamento designazione responsabili procedimenti amministrativi e attribuzione deleghe per l’Area Servizi alle imprese - Servizio “ Servizi alle Imprese”.
Istruttoria	In data 15 maggio 2013 con determinazione n. 162 - Tenuta del Rea Cariche e Qualifiche Tecniche non iscrivibilità - il Segretario Generale, anche nella sua veste di Conservatore del Registro delle Imprese disponeva quanto segue: <i>“-che si applichi nella tenuta del REA il principio della tipicità, conseguentemente stabilendo che siano oggetto di iscrizione nel rea solo quelle cariche/qualifiche tecniche la cui iscrizione sia espressamente prevista dalla legge;</i> <i>- di estendere l’applicazione del suddetto principio alle procure notarili che conferiscono ai nominati cariche/qualifiche tecniche la cui iscrizione non è prevista dalla legge (atipiche);</i> <i>- di stabilire, alla luce del medesimo principio che, qualora l’attribuzione delle cariche/qualifiche la cui iscrizione non è prevista per legge (atipiche), sia contenuta in verbali di assemblea o di consiglio di amministrazione o in atti costitutivi e modificativi di qualsiasi tipologia di società o di soggetto collettivo, non si proceda a darne pubblicità nel registro delle imprese e nel REA.</i> <i>- di stabilire sin da ora che, in sede di provvedimento di rifiuto, per i motivi sopraindicati, delle denunce di sostituzione di nominativi titolari di</i>



	<p><i>cariche/qualifiche tecniche in precedenza iscritte, si disponga anche la contestuale cancellazione di queste ultime;</i></p> <p><i>- di stabilire infine che le denunce di cancellazione delle cariche/qualifiche tecniche in precedenza iscritte che venissero presentate in applicazione della presente determinazione siano evase senza oneri per le imprese.”</i>, adeguando così il comportamento della Camera di Commercio di Udine alle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione del principio di tipicità delle iscrizioni REA.</p> <p>Successivamente in data 02 dicembre 2013 con determinazione n. 369 il Segretario Generale, anche nella sua veste di Conservatore del Registro delle Imprese, disponeva la modifica della precedente determinazione di pari oggetto riconoscendo per qualsiasi tipologia di società o di soggetto collettivo l'iscrivibilità di deleghe conferite agli amministratori con attribuzione di poteri da esercitarsi nell'ambito di compiti di carattere tecnico e riconoscendo altresì l'iscrivibilità di procure notarili conferite a soggetti che all'interno delle imprese rivestono cariche/qualifiche tecniche aventi di per sè rilevanza gestionale interna, ma che in forza di detti atti vengono investiti di poteri di rappresentanza con rilevanza esterna;</p> <p>Recentemente, su segnalazione esterna, è stata posta all'attenzione dell'Ufficio Registro Imprese la questione relativa alla figura del “datore di lavoro” di cui al D.Lgs. 09/04/2008 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e la conseguente questione inerente alla eventuale sua pubblicità nel rea.</p> <p>L'articolo 2 del decreto legislativo definisce il “datore di lavoro” come “<i>il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa</i>”.</p> <p>La norma pertanto prevede che il datore di lavoro di cui al decreto possa non coincidere con il datore di lavoro in senso giuslavoristico e che quindi possa essere <i>a titolo originario</i> anche soggetto diverso da quest'ultimo e quindi coincidere con un soggetto che sia responsabile di stabilimento o di unità produttiva secondo il tipo e assetto dell'organizzazione e che quindi sia datore di lavoro in senso esclusivamente prevenzionale.</p> <p>Si ritiene che in queste fattispecie si possa superare l'indicazione ministeriale relativa alla tipicità delle cariche e qualifiche tecniche e che quindi sussistano ragioni di interesse pubblico a dare pubblicità notizia nel rea di queste particolari fattispecie indipendentemente dal fatto che la figura di datore di lavoro sia in capo ad un soggetto privo di poteri di rappresentanza.</p>
Motivazioni	Si rende necessario pertanto modificare la propria determinazione n. 369 del 02 dicembre 2013, prevedendo di ammettere la pubblicità nel rea della

	carica/qualifica tecnica del direttore di stabilimento o di unità produttiva datore di lavoro come definito dall'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008.
Decisione	<p>Il Segretario generale, anche nella sua veste di Conservatore del Registro delle Imprese, dispone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di confermare in linea generale che si applichi nella tenuta del REA il principio della tipicità, conseguentemente stabilendo che siano oggetto di iscrizione nel rea solo quelle cariche/qualifiche tecniche la cui iscrizione sia espressamente prevista dalla legge; 2) di confermare per qualsiasi tipologia di società o di soggetto collettivo l'iscrivibilità di deleghe conferite agli amministratori con attribuzione di poteri da esercitarsi nell'ambito di compiti di carattere tecnico e riconoscendo altresì l'iscrivibilità di procure notarili conferite a soggetti che all'interno delle imprese rivestono cariche/qualifiche tecniche aventi di per sè rilevanza gestionale interna, ma che in forza di detti atti vengono investiti di poteri di rappresentanza con rilevanza esterna; 3) di confermare che non venga data pubblicità nel Rea delle mere cariche/qualifiche tecniche, confermando che in sede di provvedimento di rifiuto di eventuali denunce di pubblicità di queste ultime o di denunce di sostituzione di nominativi titolari di cariche/qualifiche tecniche in precedenza iscritte, si disponga anche la contestuale cancellazione di queste ultime; 4) di confermare che le denunce di cancellazione delle cariche/qualifiche tecniche in precedenza iscritte che venissero presentate in applicazione della presente determinazione siano evase senza oneri per le imprese; 5) di ammettere per le ragioni indicate in premessa di dare pubblicità nel rea della carica/qualifica tecnica del direttore di stabilimento o di unità produttiva datore di lavoro ai sensi dall'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008. In questo caso sarà sufficiente la sola compilazione della modulistica ministeriale nella quale dovranno essere riportati per intero l'indicazione della carica/qualifica completa dell'indicazione di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi poteri facendo presente che qualora invece venisse conferita la legale rappresentanza troverebbe applicazione il punto 2) della presente determinazione. <p>Considerato che la modulistica ministeriale non prevede la carica/qualifica tecnica di direttore di stabilimento o di unità produttiva nella compilazione della pratica dovrà essere selezionata altra tipologia di carica/qualifica tecnica tra quelle proposte più riconducibile alla fattispecie avendo cura poi nel quadro</p>

	note della stessa modulistica di indicare direttore di stabilimento o di unità produttiva, a seconda dei casi, fermo restando l'obbligo di riportare l'indicazione di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi poteri.
Decorrenza	Dalla data del presente provvedimento.
Avvertenze	Nessuna
Allegati	Nessuno

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti